



FIDEURAM
Vita

Fideuram Vita **Garanzia e Valore**

Contratto di assicurazione a vita intera
a premio unico con partecipazione agli utili

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata, il Glossario e il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA

1. Informazioni generali	Pag.	1
2. Caratteristiche del contratto	“	1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	2
4. Costi	“	2
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	“	3
6. Diritto di ripensamento	“	3

NOTA INFORMATIVA

Sezione A: Informazioni sull'Impresa di assicurazione	Pag.	1
1. Informazioni generali	“	1
Sezione B: Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	“	1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	1
3. Premi	“	2
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	“	2
Sezione C: Informazioni su costi, sconti e regime fiscale	“	2
5. Costi	“	2
6. Sconti	“	3
7. Regime fiscale	“	4
Sezione D: Altre informazioni sul contratto	“	4
8. Modalità di perfezionamento del contratto	“	4
9. Riscatto	“	4
10. Revoca della proposta	“	5
11. Diritto di recesso	“	5
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	“	5
13. Legge applicabile al contratto	“	5
14. Lingua	“	6
15. Reclami	“	6
16. Informativa in corso di contratto	“	6
17. Conflitto di interessi	“	6
Sezione E: Progetto esemplificativo delle prestazioni	“	7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PRE.V.I.

Sezione prima: Le prestazioni assicurate	Pag.	1
Art. 1 Il capitale liquidabile in caso di decesso dell' Assicurato	“	1
Art. 2 La prestazione ricorrente in caso di vita dell' Assicurato (cedola)	“	1
Sezione seconda: Gli aspetti contrattuali	“	1
Art. 3 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	“	1
Art. 4 La durata del contratto	“	1
Art. 5 L'età dell'Assicurato	“	2
Art. 6 La designazione dei Beneficiari	“	2

Sezione terza: Il premio	“	2
Art. 7 Il pagamento del premio	“	2
Art. 8 I costi gravanti sul premio	“	2
Sezione quarta: La clausola di rivalutazione	“	3
Art. 9 La rivalutazione del capitale assicurato	“	3
Sezione quinta: La risoluzione ed il riscatto del contratto	“	4
Art. 10 Il diritto di recesso dal contratto	“	4
Art. 11 Il riscatto	“	4
Sezione sesta: Le opzioni previste dal contratto	“	5
Art. 12 La conversione in rendita del capitale assicurato	“	5
Sezione settima: Le altre caratteristiche del contratto	“	5
Art. 13 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	“	5
Art. 14 Il conflitto di interessi	“	6
Art. 15 I prestiti	“	7
Art. 16 La cessione, il pegno ed il vincolo	“	7
Art. 17 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	“	7
Art. 18 La legge applicabile al contratto	“	7
Art. 19 Le tasse e le imposte	“	7
Art. 20 Il Foro competente	“	7
Regolamento della gestione PRE.V.I.	“	8

GLOSSARIO

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

SCHEDA SINTETICA

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2011)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Fideuram Vita S.p.A. - Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 è pari a 349 milioni di euro; il capitale sociale e le riserve patrimoniali ammontano a 357 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 1,18 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in relazione al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto è a vita intera. E' possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale **trascorso almeno un anno** dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto parziale è consentito **una sola volta per anno solare** per importi di almeno 1.000,00 euro e a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

1.f) Pagamento dei premi

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto. L'importo del premio unico viene stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE permette di destinare il capitale assicurato in caso di scomparsa prematura dell'Assicurato ai Beneficiari scelti dal Contraente ed annualmente di beneficiare, sotto forma di prestazione ricorrente, della rivalutazione annua maturata sul contratto (cedola).

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi di acquisizione ed amministrazione del contratto e non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per meglio comprendere il meccanismo di rivalutazione si rimanda alla SEZIONE E della Nota informativa, nella quale è riportato uno sviluppo esemplificativo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

b) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato (cedola)

In occasione della ricorrenza annuale del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere al Contraente un importo pari alla rivalutazione annuale maturata sul contratto.

c) Opzioni contrattuali

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto, il capitale assicurato rivalutato può essere convertito in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE prevede un tasso di rendimento minimo garantito pari a 1,80% annuo composto, riconosciuto in sede di rivalutazione ed erogato annualmente sotto forma di prestazione ricorrente (cedola). L'eventuale partecipazione agli utili eccedente il rendimento minimo garantito viene anch'essa annualmente erogata sotto forma di prestazione ricorrente.

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di stabilire un nuovo tasso di rivalutazione minima garantita.

In caso di riscatto anticipato il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla SEZIONE B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalla Sezione prima –“Le prestazioni assicurate” e dalla Sezione quarta – “La clausola di rivalutazione“ delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla SEZIONE C.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

GESTIONE SEPARATA PRE.V.I.

Il Costo percentuale medio annuo è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

Premio unico: inferiore a € 250.000,00

Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF): A

Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,86%
10	1,75%
15	1,72%

Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,86%
10	1,75%
15	1,72%
20	1,70%

Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,86%
10	1,75%
15	1,72%
20	1,70%
25	1,69%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata denominata PREVIDENZA VITA INVESTIMENTO, di seguito PRE.V.I., negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo che sarebbe stato riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata (*)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	5,17%	3,30%	3,86%	2,00%
2007	5,00%	3,16%	4,41%	1,71%
2008	4,99%	3,15%	4,46%	3,23%
2009	4,81%	3,01%	3,54%	0,75%
2010	4,40%	2,68%	3,35%	1,55%

(*) Rendimento realizzato nel periodo 01/01 – 31/12

ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la SEZIONE D della Nota informativa.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Ciro Beffi

NOTA INFORMATIVA

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2011)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Fideuram Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – ITALIA
tel. +39 06.3571.1 - fax +39 06.3571.4509

Sito Internet: www.fideuramvita.it

Indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@fideuramvita.it

Fideuram Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2786 del 25/03/2010 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00175.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE è un contratto sulla vita a vita intera che offre le seguenti prestazioni:

- **Prestazione in caso di morte dell'Assicurato**
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
- **Prestazione ricorrente in caso di vita dell'Assicurato (cedola)** pari alla rivalutazione annua maturata sul contratto.
- **Opzione di conversione in rendita vitalizia** pagabile a scelta del Contraente in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Per i dettagli sulle prestazioni assicurative si rinvia alla Sezione prima – “Le prestazioni assicurate” e alla Sezione sesta – “Le opzioni previste dal contratto” delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia garantisce una rivalutazione annuale minima del premio versato, al netto dei costi indicati all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione, pari al 1,80% su base annua. Tale rendimento è riconosciuto annualmente sotto forma di prestazione ricorrente.

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di stabilire un nuovo tasso di rivalutazione minima garantita inferiore a quello originariamente previsto, qualora la misura in vigore risulti pari o superiore al 60% del vigente “tasso annuo massimo garantibile”, di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28/03/2008. Il nuovo tasso di rivalutazione minima garantita non potrà in ogni caso risultare inferiore al 50% del suddetto “tasso annuo massimo garantibile” e verrà applicato dopo la comunicazione scritta al Contraente della suddetta modifica, fatto salvo quanto già maturato sul contratto.

3. PREMI

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto ed è determinato in relazione all'importo delle prestazioni assicurate.

L'importo del premio deve essere indicato dal Contraente nella proposta di assicurazione e non può essere inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Non sono ammessi ulteriori versamenti di premio oltre a quello effettuato alla stipula del contratto.

Per il pagamento del premio sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari o circolari, bonifici, addebiti su c/c presso Banca Fideuram S.p.A. e girofondi da liquidazione di fondi d'investimento collocati da Banca Fideuram S.p.A. o gestiti da società appartenenti al Gruppo Banca Fideuram.

4. MODALITA' DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le prestazioni del contratto *FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE* sono collegate a una gestione separata dalle altre attività della Compagnia denominata *PREVIDENZA VITA INVESTIMENTO*, di seguito *PRE.V.I.*, il cui Regolamento, al quale si rinvia, forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito del 1,80% annuo composto.

Qualora il tasso della gestione separata *PRE.V.I.* risulti superiore al 3,30%, la Compagnia riconoscerà inoltre una partecipazione agli utili della gestione separata nella misura del 80% della differenza tra il tasso di rendimento della gestione separata *PRE.V.I.* e il 3,30%.

La rivalutazione delle prestazioni assicurate è calcolata con le modalità riportate alla Sezione quarta – “La clausola di rivalutazione” delle Condizioni di assicurazione.

Per un maggior dettaglio sugli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rimanda alla SEZIONE E (Progetto esemplificativo delle prestazioni) della presente Nota informativa. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui lo stesso è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5 COSTI

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Al premio versato dal Contraente è applicato un costo (caricamento) variabile in funzione della Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguenti modalità:

Classe A:	importo complessivo inferiore a 250.000,00 euro;
Classe B:	importo complessivo pari o superiore a 250.000,00 euro ma inferiore a 500.000,00 euro;
Classe C:	importo complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio versato)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

Il caricamento è comprensivo delle spese di emissione del contratto, quantificate in 50,00 euro.

5.1.2 Costi per riscatto

in caso di riscatto totale o parziale del contratto, dall'importo liquidabile viene trattenuto un costo, variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto. Nella seguente tabella sono riportati i costi da applicare al capitale assicurato, al netto della rivalutazione maturata in corso d'anno:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto
1	1,8%
2	0,7%
3 o più	0%

In caso di riscatto parziale esercitato trascorsi 3 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo liquidabile verranno trattenuti 20 euro per spese amministrative.

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Il contratto prevede una partecipazione agli utili della gestione separata PRE.V.I. nel caso in cui tale gestione consegua un rendimento superiore al 3,30%.

In tal caso la Compagnia preleverà un costo di gestione come indicato nella seguente tabella:

Rendimento medio annuo della gestione PRE.V.I.	Trattenuto del rendimento medio annuo
superiore al 3,30%	20% sulla differenza tra il tasso del rendimento medio della gestione PRE.V.I. ed il 3,30%

Sulla parte del rendimento della gestione separata PRE.V.I. fino al 3,30%, il contratto non prevede una partecipazione agli utili; il Contraente sopporta dunque implicitamente un costo indiretto pari alla differenza, se positiva, tra la suddetta parte del rendimento della gestione separata ed il tasso di rivalutazione minimo garantito del 1,80%.

Il rendimento medio della gestione PRE.V.I. tiene conto altresì degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

La quota parte dell'intero flusso commissionale percepita dall'intermediario è pari al 64%.

6. SCONTI

I caricamenti indicati al paragrafo 5.1.1 non vengono applicati se il Contraente è:

- dipendente, consigliere o sindaco della Compagnia o di sua controllata;
- dipendente, consigliere o sindaco di Banca Fideuram S.p.A., Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e società da queste controllate;
- private banker di Banca Fideuram S.p.A e Sanpaolo Invest SIM S.p.A..

7. REGIME FISCALE

Il regime fiscale di seguito descritto è quello che si applica alla data di redazione della presente Nota informativa nel caso in cui il Contraente e i Beneficiari delle prestazioni assicurate siano persone fisiche o enti non commerciali.

Regime fiscale applicabile al premio

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di morte dell'Assicurato non sono soggette ad imposizione fiscale.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di riscatto dell'Assicurato

Le somme corrisposte in caso di riscatto totale o parziale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%, ai sensi dell'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, fra importo da corrispondere e premi versati oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 45, comma 4 del TUIR.

In caso di riscatto parziale, l'ammontare dei premi (da porre a confronto con il valore di riscatto) viene rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del riscatto.

Tassazione della prestazione ricorrente (cedola)

Le somme pagate dalla Compagnia come prestazione ricorrente (cedola) sono soggette al momento dell'erogazione all'imposta sostitutiva del 12,50% per il loro intero ammontare.

Tassazione della rendita d'opzione

Il capitale liquidabile oggetto di conversione in rendita è assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse modalità indicate per il riscatto totale del contratto (art. 45, comma 4 del TUIR). La rendita d'opzione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione della rendita sono soggetti annualmente all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all'Art. 3 "La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

9. RISCATTO

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia **trascorso almeno un anno dalla decorrenza** dello stesso e l'Assicurato sia in vita.

Il riscatto parziale è ammesso **una sola volta per anno solare** per importi di almeno 1.000,00 euro e a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali e dei costi di riscatto.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale o parziale è determinato con le modalità indicate all'Art. 11 "Il riscatto" delle Condizioni di assicurazione ed applicando i costi indicati al precedente punto 5.1.2 della Nota informativa.

Nei primi 3 anni di vita del contratto, il valore di riscatto, per effetto dei costi, può risultare inferiore al premio versato.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, tramite il proprio *private banker* o direttamente, telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A. – Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
Fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla SEZIONE E della presente Nota informativa per una illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto; i valori riferibili alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di **revocare la proposta di assicurazione fino alla data di conclusione del contratto**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, provvede alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Contraente.

La data di effetto della revoca coincide con la data di spedizione della lettera raccomandata A.R..

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente ha ricevuto conferma della conclusione dello stesso**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al premio versato **al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto**, indicate nella proposta di assicurazione ed al paragrafo 5.1.1 della presente Nota informativa.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La documentazione che il Contraente e/o i Beneficiari delle prestazioni sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione è indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta" delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata al suddetto Art. 13. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto sui cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta ovvero dell'invio dell'ulteriore documentazione necessaria per istruire le pratiche di liquidazione entro i suddetti termini, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06.42.133.1, fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

In relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l'Assistenza Clienti, **Numero Verde 800-537.537**, servizio appositamente istituito dalla Compagnia che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente le seguenti comunicazioni:

- a) successivamente alla data di conclusione del contratto:
 - tutti i dati relativi al versamento del premio (importo del premio unico versato e data di valuta del corrispondente mezzo di pagamento utilizzato, coincidente con la data di decorrenza del contratto);
 - Nota di copertura;
- b) entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto, un estratto conto contenente informazioni in relazione all'importo del premio versato, del capitale assicurato rivalutato e della misura della rivalutazione;
- c) al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione di conversione in rendita, tutte le informazioni necessarie all'esercizio dell'opzione stessa.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, può trovarsi in situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con altre Società appartenenti al medesimo Gruppo societario Intesa Sanpaolo, per la gestione degli investimenti ovvero per la consulenza e la custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili rispetto alla media del mercato.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

La Compagnia si è dotata di procedure e di normative interne atte ad individuare e regolamentare le situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse originati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

In particolare la Compagnia si è dotata di specifiche procedure per la trattazione di affari e rapporti contrattuali con le altre parti correlate del Gruppo, in modo da rilevare in tali accordi – prima della loro attuazione – a presenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati e regolarli di conseguenza.

Le misure organizzative adottate consentono di attuare un meccanismo costante di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” su cui la Compagnia pone in essere le eventuali cautele o le limitazioni operative volte a escludere il rischio di pregiudizio a discapito dei Contraenti.

Le procedure sono sottoposte a revisione periodica da parte della Compagnia che ne verifica l’efficacia e l’adeguatezza in rapporto al mutare degli assetti organizzativi e dei requisiti normativi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad un predefinito importo del premio e in base ad un caricamento pari all’1% del premio versato (corrispondente alla classe di PAF A) e non dipende dall’età e dal sesso dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Compagnia è tenuta a corrispondere** in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEL PREMIO, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO: 1.80%

Importi in Euro

Anni trascorsi	Premio versato all’inizio dell’anno	Capitale caso morte alla fine dell’anno ⁽¹⁾	Valori di riscatto alla fine dell’anno ⁽¹⁾	Cedola erogata alla fine dell’anno
1	50.000,00	50.391,00	49.500,00	891,00
2		50.391,00	50.044,50	891,00
3		50.391,00	50.391,00	891,00
4		50.391,00	50.391,00	891,00
5		50.391,00	50.391,00	891,00
6		50.391,00	50.391,00	891,00
7		50.391,00	50.391,00	891,00
8		50.391,00	50.391,00	891,00
9		50.391,00	50.391,00	891,00
10		50.391,00	50.391,00	891,00
....		50.391,00	50.391,00	891,00

⁽¹⁾ Valori comprensivi della cedola (rivalutazione maturata alla fine dell’anno) non erogata.

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 2 anni dalla decorrenza del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Tasso di rendimento retrocesso per la parte eccedente il 3,30%: 0,56%
- Tasso di rivalutazione complessivo: 2,36%

Importi in Euro

Anni trascorsi	Premio versato all'inizio dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno ⁽¹⁾	Valori di riscatto alla fine dell'anno ⁽¹⁾	Cedola erogata alla fine dell'anno
1	50.000,00	50.668,20	49.777,20	1.168,20
2		50.668,20	50.321,70	1.168,20
3		50.668,20	50.668,20	1.168,20
4		50.668,20	50.668,20	1.168,20
5		50.668,20	50.668,20	1.168,20
6		50.668,20	50.668,20	1.168,20
7		50.668,20	50.668,20	1.168,20
8		50.668,20	50.668,20	1.168,20
9		50.668,20	50.668,20	1.168,20
10		50.668,20	50.668,20	1.168,20
.....		50.668,20	50.668,20	1.168,20

⁽¹⁾ Valori comprensivi della cedola (rivalutazione maturata alla fine dell'anno) non erogata.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Ciro Beffi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PRE.V.I.

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2011)

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione sulla vita intera a premio unico a capitale rivalutabile denominato **FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE**.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 - Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione della documentazione completa necessaria per la liquidazione, con le modalità indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di sinistro la Compagnia si riserva la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti pagate e non dovute al Contraente.

Art. 2 - La prestazione ricorrente in caso di vita dell'Assicurato (cedola)

In occasione della ricorrenza annuale del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario della prestazione ricorrente un importo pari alla rivalutazione annuale maturata sul contratto calcolata con le modalità indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

SEZIONE SECONDA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 3 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Art. 4 - La durata del contratto

La durata del contratto è a vita intera.

Art. 5 - L'età dell' Assicurato

L'età dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto non potrà risultare superiore a 85 anni.

Art. 6 - La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in pari uguali.

Il Beneficiario della prestazione ricorrente indicata al precedente Art. 2 "La prestazione ricorrente in caso di vita dell'Assicurato" è il Contraente.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente Art. 1 "Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, ai fini dell'attribuzione della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo", la disposizione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza. In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento del contratto nel patrimonio ereditario del Contraente stesso.

SEZIONE TERZA IL PREMIO

Art. 7 - Il pagamento del premio

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 euro.

Il pagamento del premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Non sono consentiti ulteriori versamenti di premio oltre quello effettuato alla stipula del contratto.

A fronte del pagamento del premio la Compagnia garantisce un capitale assicurato iniziale pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 8 - I costi gravanti sul premio

Sul premio gravano i costi per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto (caricamenti).

I caricamenti che la Compagnia preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguenti modalità:

- Classe A: importo complessivo inferiore a 250.000,00 euro;
Classe B: importo complessivo pari o superiore a 250.000,00 euro ma inferiore a 500.000,00 euro;
Classe C: importo complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio versato)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

SEZIONE QUARTA LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 9 - La rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato in relazione al rendimento conseguito nei periodi sotto indicati dalla gestione "Previdenza Vita Investimento", contraddistinta dalla sigla PRE.V.I., il cui Regolamento è riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione delle quali costituisce parte integrante.

Il tasso di rendimento della gestione separata PRE.V.I. da considerare al fine della determinazione del tasso di rivalutazione del capitale assicurato, sarà quello conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese di calendario antecedente quello in cui cade la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione.

La Compagnia riconoscerà un tasso di rivalutazione annuo pari all'1,80%.

Nel caso in cui il tasso di rendimento della gestione separata PRE.V.I. risulti superiore al 3,30%, la Compagnia, in aggiunta al predetto tasso di rivalutazione del 1,80%, riconoscerà una partecipazione agli utili della gestione separata nella misura dell'80% della differenza tra il tasso di rendimento della gestione separata e il 3,30%.

In caso di morte dell'Assicurato, riscatto o conversione in rendita del capitale assicurato, la rivalutazione verrà calcolata pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale di contratto che ha dato luogo all'erogazione di una cedola e la data di ricezione della documentazione completa necessaria per la liquidazione.

Ai fini del calcolo del tasso di rivalutazione, il rendimento conseguito dalla gestione separata PRE.V.I. è quello riferibile ai contratti la cui ricorrenza annuale coincide con la data di ricezione della suddetta documentazione.

A seguito di un riscatto parziale, la rivalutazione alla successiva ricorrenza annuale di contratto verrà calcolata pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra la data di effetto del riscatto e la suddetta ricorrenza annuale.

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di stabilire un nuovo tasso di rivalutazione minima garantita inferiore a quello originariamente previsto dell'1,80%, qualora la misura in vigore risulti

pari o superiore al 60% del vigente “tasso annuo massimo garantibile”, di cui all’art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28/03/2008 e successive modificazione ed integrazioni.

Il nuovo tasso di rivalutazione minima garantita non potrà in ogni caso risultare inferiore al 50% del suddetto “tasso annuo massimo garantibile” e verrà applicato dopo la comunicazione scritta al Contraente della suddetta modifica, fatto salvo quanto già maturato sul contratto.

SEZIONE QUINTA

LA RISOLUZIONE ED IL RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 10 - Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Compagnia rimborserà al Contraente il premio versato al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto, pari a 50,00 euro.

Art. 11 - Il riscatto

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza dello stesso e l’Assicurato sia in vita.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata al successivo Art. 13 “I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta”.

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l’estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L’importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa necessaria per la liquidazione (cosiddetta data di effetto del riscatto), diminuito del costo di riscatto.

Il costo di riscatto si ottiene moltiplicando il solo capitale assicurato alla data di effetto del riscatto, senza tener conto della rivalutazione maturata, per la percentuale riportata nella seguente tabella in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto
1	1,8%
2	0,7%
3 o più	0%

B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

Il riscatto parziale è ammesso una sola volta per anno solare.

L’importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale descritte al precedente punto A), con riferimento alla parte del capitale assicurato oggetto di riscatto.

In caso di riscatto parziale esercitato dopo che siano trascorsi 3 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo liquidabile verranno trattenuti 20 euro per spese amministrative.

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto.

Il capitale assicurato residuo si ottiene sottraendo dal capitale rivalutato alla data di effetto del riscatto, quale risulta prima di tale operazione, il capitale assicurato oggetto di riscatto.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, tramite il proprio *private banker* o direttamente, telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A. – Relazioni Clienti

Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

Fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

SEZIONE SESTA LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 12 - La conversione in rendita del capitale assicurato

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere che il capitale assicurato venga convertito in una rendita vitalizia posticipata sulla testa dell'Assicurato.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto alla Compagnia, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa, a condizione che l'importo annuo della rendita d'opzione non sia inferiore a 3.000,00 euro e purché l'età dell'Assicurato al momento della conversione sia compresa tra 55 e 90 anni.

L'importo da convertire è pari al capitale rivalutato, fino alla data di ricezione della documentazione completa necessaria per la liquidazione, con le modalità indicate al precedente Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo l'importo da convertire, al netto di ogni onere fiscale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita. Tali coefficienti saranno quelli calcolati sulle basi tecniche di tariffa di più recente comunicazione all'ISVAP.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in rendita la Compagnia comunica al Contraente i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, con l'indicazione del relativo tasso tecnico di tariffa e del tasso di rendimento minimo garantito, nonché della clausola di rivalutazione applicabile alla rendita d'opzione.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento e la sua erogazione cesserà con il decesso dell'Assicurato.

SEZIONE SETTIMA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 13 - I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Compagnia richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

- a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R.;
- b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:
 - richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta dal Contraente;
- c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;
 - certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
 - certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
 - se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- d) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:
 - indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dalla Compagnia, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa;
 - dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
 - nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante al minore e/o all'incapace, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Compagnia o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta alla Compagnia l'esatta individuazione degli aventi diritto.

In ogni caso, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio legale in vigore.

Art. 14 - Il conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, nego-

ziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

Art. 15 - I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 16 - La cessione, il pegno ed il vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto così come può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 17 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 18 - La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 19 - Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 20 - Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PRE.V.I.

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "PREVIDENZA VITA INVESTIMENTO" ed indicata nel seguito con la sigla PREVI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche che la Società è tenuta a costituire sui contratti con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della gestione PREVI. La gestione PREVI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26.03.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione PREVI è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. n. 58 del 24/02/1998, la quale attesta la rispondenza della gestione PREVI al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione PREVI, il rendimento di periodo della gestione PREVI, quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche che la Società stessa è tenuta a costituire sui contratti presenti in portafoglio con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della predetta gestione.

3. Il rendimento di periodo della gestione PREVI viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della gestione PREVI di quel periodo, al valore medio della gestione PREVI nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione PREVI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione PREVI al lordo delle ritenute di acconti fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione PREVI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione PREVI per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della gestione PREVI nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della gestione PREVI.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione PREVI.

Il periodo oggetto di certificazione è quello coincidente con l'anno solare.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

(data ultimo aggiornamento 30.05.2011)

Anno assicurativo: Periodo che va da ogni ricorrenza annuale alla successiva.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato.

Compagnia (o Impresa di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia ed esercita i diritti contrattuali.

Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Data di conclusione del contratto: Coincide con la data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

Data di decorrenza del contratto: Data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto.

Data di valuta: Data a partire dalla quale la Compagnia ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato.

Età dell'Assicurato: Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo: Documentazione da consegnare al potenziale cliente, composta da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Proposta di assicurazione.

Gestione separata: Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa nella quale confluiscono i premi versati ai fronte di contratti con partecipazione agli utili.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota di copertura: Documento probatorio del contratto, emesso dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1888 del codice civile.

Nota informativa: Documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della stipula del contratto. Contiene informazioni relative alla Compagnia e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto.

Opzione: Clausola del contratto di assicurazione, secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Partecipazione agli utili: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la modalità di retrocessione di una parte dei rendimenti realizzati dalla gestione separata associata al contratto.

Premio: L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Progetto Esemplificativo (in forma generica e personalizzata): Ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnata al potenziale Contraente.

Regolamento della gestione separata: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto totale o parziale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiederne la liquidazione in via capitale, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di assicurazione.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata con periodicità annuale.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della stipula del contratto descrivendone le principali caratteristiche.

Società di revisione: Società, diversa dalla Compagnia, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Soggetti del contratto: La Compagnia, il Contraente e l'Assicurato.

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tasso di rendimento della gestione separata: Rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata nel periodo indicato nelle Condizioni di assicurazione.

Tasso di rivalutazione: Rendimento anno che viene utilizzato per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate.



FIDEURAM
Vita

Fideuram Vita Garanzia e Valore

ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA
"VITA INTERA A PREMIO UNICO"

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30.05.2011



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 35711 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

